

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, ESPOSTO, AMICI, BELLINI, GATTI, RINDONE, BINELLI, COCCO, CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO, IANNI, POLITANO, VAGLI**

*Presentata il 18 maggio 1982*

Norme integrative concernenti interventi di mercato  
nel settore degli ortofrutticoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La trasformazione in alcole superiore a 80° rappresenta, nelle regioni ortofrutticole, la destinazione di gran lunga più praticata per la frutta ritirata dal mercato, a norma del regolamento CEE 1035/72 e seguenti, da parte delle associazioni dei produttori; ciò in quanto le altre possibili destinazioni, principalmente « beneficenza » ed « alimentazione animale », anche se agevolate dalle associazioni dei produttori, dalle prefetture e dalle stesse regioni, possono assorbire quantitativi tutto sommato inadeguati alla massa di prodotto che si rende necessario ritirare periodicamente dal mercato (nel corso della conclusa campagna 1980-81 sono stati destinati a beneficenza e ad alimentazione animale rispettivamente il 6

per cento ed il 15 per cento del totale della produzione ritirata).

È opportuno mettere in evidenza a tale proposito il significativo peso specifico che riveste la produzione nazionale di frutta, principalmente pere, mele, pesche. Per queste ragioni un certo ritiro dal mercato di frutta, a parte le annate di congiuntura particolarmente sfavorevoli, può considerarsi fisiologico.

Il fatto poi che in alcune regioni trovasi concentrato il 65-70 per cento della potenzialità distillatoria italiana fa sì che solo raramente e in circostanze del tutto eccezionali si debba ricorrere alla distruzione, e quando questo avviene, riguarda modesti quantitativi di frutta (campagna 1980-81 appena lo 0,91 per cento) venendo

essa, come già accennato, richiesta dalle distillerie, che concorrono alle apposite gare di asta indette dall'AIMA.

Ciò rappresenta un indubbio vantaggio anche nei riguardi del controllo delle operazioni di ritiro della frutta dal mercato da parte delle commissioni all'uopo preposte, potendosi in questo modo accertare facilmente ed inequivocabilmente la destinazione alla trasformazione in alcole (va rilevato altresì che presso ogni distilleria il Ministero delle finanze è presente con un proprio ufficio (UTIF) che è tenuto a trascrivere in un apposito registro (C/2) tutti i quantitativi di materiali alcoligeni in entrata) e nel contempo assicurare una celerità nelle operazioni di ritiro che è impossibile raggiungere nel caso di altre destinazioni.

Per i conferimenti alla distillazione le organizzazioni dei produttori sono tenute a rispettare le scadenze giornaliere di consegna dei quantitativi di cui alle gare di asta, per cui ad una stessa distilleria e nello stesso giorno devono pervenire quantitativi di frutta, che non possono essere soggetti a contingentamenti in quanto le gare di asta prevedono l'obbligo di ritiri giornalieri di molto superiori ai 3500 quintali.

La esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione del decreto ministeriale 8 agosto 1980 ha messo in evidenza equivoci interpretativi proprio a proposito dei quantitativi giornalieri che possono essere conferiti presso ciascuna distilleria. Si rende necessario pertanto superare al più presto tali equivoci per non ostacolare una destinazione della frutta che per tanti ed ovvi motivi risulta la più opportuna.

Non può in questa occasione non essere sottolineato lo stato di pesantezza del mercato dell'alcole prodotto nel corso degli ultimi 4 anni da conferimento AIMA, per avere quest'ultima, su direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste più volte denunciate dal nostro gruppo, imposto la produzione solo di alcole « buongusto » che obiettivamente non ha consentito di soddisfare le richieste sul mercato interno ed internazionale di al-

cole per uso sanitario, industriale ed energetico.

Se non verranno a modificarsi gli orientamenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA verrebbe a diminuire il numero delle distillerie partecipanti alle gare d'asta indette dall'AIMA per la frutta ritirata.

Ciò porterebbe alla distruzione di notevoli quantitativi di frutta le cui conseguenze negative sul piano economico sociale e morale sono state più volte oggetto di poteste da parte dell'opinione pubblica, dei produttori e della stampa di informazione.

La distruzione di enormi quantitativi di frutta quando il suo prezzo al dettaglio per le note rigidità del sistema distributivo, mantiene livelli sostenuti, si configura come una vera e propria distruzione di ricchezza che mortifica la dignità del paese e la sua immagine anche nei confronti dei nostri *partners* europei.

Per agevolare quanto più possibile la destinazione « a distillazione » è necessario disporre di un quadro normativo che partendo da reali necessità garantistiche ed organizzative permetta:

a) di evitare intralci di natura formale e burocratica;

b) la speditezza delle operazioni di avvio della frutta alle distillerie (importante specie quando la crisi di mercato del prodotto coincide con il periodo di raccolta);

c) di limitare il numero delle commissioni di controllo da costituire:

per insufficienza di personale delle amministrazioni di provenienza dei vari commissari (da considerare che l'ICE in estate, periodo di punta per i ritiri, è nel contempo impegnata per i controlli alla esportazione);

per l'effettiva opportunità di non impegnare ad esempio cento persone ove è possibile impegnarne venti;

per evitare inutili dispendi di mezzi finanziari nell'obiettivo di contenere la spesa pubblica.

La normativa contenuta nel decreto ministeriale 8 agosto 1980 puntuale per quanto riguarda i problemi della destinazione a distribuzione è assolutamente carente quando trattasi dell'avvio a distillazione, destinazione questa che interessa più della metà dei quantitativi nazionali di frutta conferita all'AIMA. In particolare gli articoli 4, 6 e 16 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 non agevolano le necessità sopraccennate (punti *a*, *b*, *c*), di contro hanno determinato casi in cui si è dovuto ricorrere alla distruzione del prodotto anche quando questo poteva essere consegnato alle distillerie (esempio: limitato numero di commissioni disponibili,

equivoci interpretativi, indisponibilità di personale da distaccare in distilleria per le operazioni di scondizionamento; ingorgo di mezzi presso i piazzali delle distillerie per la lentezza delle operazioni di scarico, ecc.).

Onorevoli colleghi, la presente proposta ha lo scopo di superare equivoci interpretativi ed evitare applicazioni formalmente rigide che renderebbero progressivamente impraticabile la destinazione « a distillazione » aggravando l'assurda tendenza alla distruzione di produzioni nazionali di grande valore economico ed alimentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le distillerie o le industrie di trasformazione cui giunge la frutta ritirata dal mercato e destinata alla trasformazione in alcoole superiore a 80° o ad altre trasformazioni previste dai regolamenti CEE, sono da considerarsi centri di destinazione.

Centri di ritiro devono intendersi i centri di raccolta della frutta alla produzione, così come i magazzini cooperativi di raccolta, lavorazione e conservazione della frutta.

I centri di ritiro devono possedere i requisiti e le dotazioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1980, n. 219.

## ART. 2.

Allo scopo di consentire l'afflusso alle distillerie dei quantitativi giornalieri dei prodotti di cui alle apposite gare d'asta indette dall'AIMA, il limite di 3.500 quintali previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1980, non va riferito ai centri di destinazione.

Il controllo quali-quantitativo della merce proveniente dai vari centri di ritiro può essere effettuato presso la distilleria.

## ART. 3.

Nell'intento di agevolare la speditezza delle consegne in distilleria, nel caso di frutta conferita in imballaggio, le operazioni di ritiro, classificazione e controllo possono essere effettuate presso i magazzini di raccolta, di lavorazione e di conservazione dei prodotti.

## ART. 4.

La commissione istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 può svolgere le proprie funzioni anche quando sono presenti 4 dei componenti indicati dall'articolo 16 dello stesso decreto, compreso il funzionario che esercita le funzioni di coordinamento.

## ART. 5.

Il funzionario che esercita le funzioni di coordinamento della commissione di cui all'articolo precedente può disporre che l'accertamento del preventivo stato di condizionamento della merce venga delegato al tecnico designato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o al funzionario designato dalla prefettura.